CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 4

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1999, non più in vigore dal 3 agosto 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
Estremi	Legge 15 dicembre 1998, n. 438
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contributo-statale-a-favore-delle-associazioni-nazionali-di-1998/art-4-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it